Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 113° — Numero** 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 17 luglio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave cisterna « Basento ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave cisterna « Basento », viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1972

LEONE

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1972
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 339

(9039)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1972.

Nomina di componenti la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1957, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 241744 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale n. 8161/A.G.89 del 25 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 15, foglio n. 179, con il quale il dott. Mario Ciappa, ispettore generale dell'A.C., venne nominato membro della commissione anzidetta;

Visto il decreto ministeriale 5015 del 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1971, registro n. 14, foglio n. 25, con il quale il dott. ing. Franco Montanarini, ispettore generale del genio civile è stato nominato membro supplente del collegio in parola, a norma della legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che il citato dott. Ciappa, è stato trasferito ad altra sede, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota del magistrato alle acque provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia in data 24 febbraio 1972, n. 66/Rif.;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Franco Montanarini, ispettore generale del genio civile, già membro supplente in seno al collegio di cui alle premesse, viene nominato membro effettivo della commissione stessa, in sostituzione dell'ispettore generale dell'A.C., dott. Mario Ciappa, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Dalla stessa data il dott. ing. Vincenzo Pavani, ispettore generale del genio civile, viene chiamato a far parte della commissione in parola, in qualità di membro supplente, in sostituzione del pari qualifica dott. ing. Franco Montanarini, nominato membro effettivo.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute che terrà la commissione di che trattasi, sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 4.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1972
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 166

(8998)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Proroga delle disposizioni concernenti le percentuali di materia grassa del latte parzialmente scremato e del latte scremato destinati al consumo diretto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1504, contenente modifiche agli articoli 16 e 45 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, secondo cui il latte prodotto e venduto con la denominazione di « latte parzialmente scremato » deve contenere una percentuale di sostanza grassa non inferiore all'1 % e non superiore all'1,80 %; ed il latte prodotto e venduto con la denominazione di « latte scremato » deve contenere sostanze grasse in quantità non superiore allo 0,50 %;

Visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio del 29 giugno 1971 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in base al quale, al più tardi a partire dal 31 marzo 1972, nei Paesi della Comunità, il latte prodotto e venduto con le denominazioni di latte parzialmente scremato deve contenere un tenore di materia grassa compresa tra un minimo dell'1,50 % ed un massimo dell'1,80 %; ed il latte prodotto e venduto con la denominazione di latte scremato deve contenere un tenore massimo dello 0,30% di materia grassa;

Visto il regolamento (CEE) n. 526/72 della commissione del 14 marzo 1972 che, tra l'altro, deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1411/71, per quanto riguarda il tenore di materia grassa del latte parzialmente scremato e scremato, e in base al quale gli Stati membri possono mantenere, fino al 31 dicembre 1972, le disposizioni, in vigore al 30 marzo 1972, relative al contenuto di materia grassa del latte parzialmente scremato e del latte scremato;

Considerato che sussistono motivi di carattere tecnico ed economico per avvalersi della suddetta facoltà di deroga;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni che stabiliscono le percentuali di materia grassa del latte parzialmente scremato e del latte scremato destinati al consumo diretto, stabiliti con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1504, e vigente alla data del 30 marzo 1972, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per la sanità
VALSECCHI

(9085)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 27 settembre 1971, n. 2885/71, con il quale l'amministrazione provinciale di Brescia ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale del tratto iniziale della strada provinciale n. 30 « Caionvico-Botticino-Rezzato » fra le progressive km 1+400 e km 2+100;

Visto il voto 14 marzo 1972, n. 200, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 0+700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9082)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 10 settembre 1960, n. 1014;

Visto il voto in data 7 settembre 1971, n. 1223, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada di bonifica n. 25 « dalla strada provinciale Matera-Gravina ai centri rurali di Picciano » con esclusione del tratto in diramazione possiede il requisito di cui all'art. 4-*d* della legge 12 febbraio 1958, n. 126 per essere classificata provinciale;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1972, n. 3877, con il quale è stata classificata provinciale la strada di bonifica n. 25 « dalla strada provinciale Matera-Gravina ai centri rurali di Picciano » della estesa di km. 7 + 714;

Vista la nota 13 ottobre 1971, n. 21204 con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha inviato la deliberazione in data 26 febbraio 1966, n. 318 con la quale l'amministrazione provinciale stessa ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione fra le provinciali anche per la diramazione al santuario della strada anzidetta per la lunghezza complessiva di chilometri 8 + 910;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 marzo 1972, n. 91, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla provincializzazione della strada in parola compresa la diramazione per il santuario;

Ritenuto che l'anzidetta diramazione può essere, pertanto, classificata provinciale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la « diramazione per il santuario » della strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 1 + 146 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9079)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Classificazione tra le comunali di due strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni n. 18980/1615 del 22 giugno 1961 e n. 1821/257 del 14 gennaio 1963 con le quali l'amministrazione comunale di Ravenna ha proposto la classificazione tra le comunali delle seguenti strade di bonifica:

1) Marina Romea (litoranea Porto Corsini-Casal Borsetti);

2) Via del Remo (XI traversa di Punta Marina);

Visto il voto n. 210 del 14 marzo 1972 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che le suddette strade possono essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade: 1) Marina Romea dell'estesa di chilometri 7 + 016; 2) Via del Remo dell'estesa di chilometri 0 + 530 sono classificate comunali entrando a far parte del novero delle strade del comune di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9078)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Autorizzazione temporanea al trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio grana padano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1969;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il verbale della commissione metodi ufficiali di analisi in data 25 maggio 1972;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' consentita fino al 31 dicembre 1972 la produzione del formaggio a pasta dura « grana padano » con latte trattato con formaldeide, purchè nel formaggio stagionato e pronto per il consumo la formaldeide risulti non dosabile quantitativamente secondo il metodo allegato.

L'autorizzazione di cui sopra è valida solo per il latte prodotto nella zona tipica di produzione del formaggio « grana padano », ufficialmente riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269.

La formaldeide impiegata per il trattamento del latte destinato alla produzione del formaggio « grana padano » deve corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti di purezza indicati nella « Farmacopea Ufficiale » VII edizione.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Metodo per la determinazione dell'aldeide formica e dell'esametilentetramina in campioni di formaggio

Principio del metodo:

Il procedimento consta delle seguenti fasi:

1) separazione dell'aldeide formica mediante distillazione in corrente di vapore dal campione previamente acidificato;

2) determinazione dell'aldeide formica nel distillato mediante reazione con acido cromotropico in soluzione di acido solforico e successivo dosaggio spettrofotometrico a 575 millimicron.

Il metodo si presta anche alla determinazione della esametilentetramina, in quanto questa, nell'ambiente acido in cui si effettua la distillazione in corrente di vapore, si idrolizza e dà aldeide formica.

Apparecchiatura:

a) spettrofotometro;

b) apparecchio per la distillazione in corrente di vapore avente le seguenti caratteristiche:

apparecchio tutto in vetro con connessioni smerigliate;
palloncino a fondo tondo da 150 ml nel quale si introduce il campione da analizzare;
refrigerante di Liebig lungo 50 cm.

Reattivi:

a) soluzione di acido cromotropico (acido 1-8 diossinaftalendisolfonico) ottenuta sciogliendo 25 mg del sale sodico in 100 ml di acido solforico al 96 %; la soluzione va preparata di fresco;

b) soluzione di aldeide formica a concentrazione di 0,5 mg/ml. Si parte da una soluzione di aldeide formica a circa 40 % p/v, di cui si determina con esattezza il titolo.

Una volta determinata la percentuale esatta di aldeide formica si prelevano A ml = 0,5 × 100/% HCHO e si portano a 1000 ml;

c) soluzioni standard di aldeide formica a concentrazione di 1, 2, 5, 10, 25, 50 gamma/ml. Si preparano prelevando, rispettivamente, 1, 2, 5, 10, 25, 50 ml della soluzione di cui al punto *b*) e diluendo fino a 500 ml;

d) acido solforico al 10 %;

e) silicone antischiuma.

Costruzione del diagramma analitico:

Si determinano i punti del diagramma analitico operando su ciascuna delle cinque soluzioni di cui al punto *c*).

Per ogni determinazione si prelevano 20 ml della soluzione standard si aggiungono 40 ml di acqua distillata e si procede secondo le modalità di seguito descritte. Per ogni soluzione standard si riporta sulle ordinate l'assorbanza e sulle ascisse la concentrazione espressa in p.p.m. o mg/kg.

Determinazione:

In un palloncino a fondo tondo da 150 ml si pongono 20 grammi di formaggio previamente sminuzzato più 40 ml di acqua distillata e si acidificano con 7 ml di acido solforico al 10 %; si aggiungono poche gocce di silicone antischiuma e dei granuli di quarzo.

Si distilla in corrente di vapore fino a raccogliere 200 ml di distillato in pallone tarato.

Si prelevano 7,2 ml di questo distillato e si pongono in palloncino tarato con tappo a smeriglio da 25 ml, si aggiungono 9,6 ml del reattivo *a*), si mescola, si raffredda sotto acqua corrente, si porta a volume e si legge l'assorbanza a 575 millimicron in vaschetta da 10 mm di percorso contro un bianco preparato con gli stessi volumi di reattivi impiegati per l'analisi del campione.

Si risale alla concentrazione di aldeide formica presente nel campione tramite il diagramma analitico precedentemente costruito.

Nel caso dell'esametilentetramina si passa dalla concentrazione espressa con aldeide a quella dell'esametilentetramina moltiplicando la prima per 0,778.

Il limite di rivelabilità dell'aldeide formica è di circa 0,5 p.p.m.

(9113)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 gennaio 1971, 2 febbraio 1971, 3 febbraio 1972, 14 marzo 1972 e 23 marzo 1972 nonchè dall'assemblea dei soci della stessa in data 27 marzo 1971 e 25 marzo 1972;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche di che agli articoli 6, comma primo, 9, lettera *c*), 48, lettere *f*) e *p*), 50, 53, comma secondo e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

Modifiche allo statuto aziendale della Cassa di risparmio di Rimini

Art. 6, comma primo: « Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 60 ».

Art. 9: « L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

(*Omissis*).

c) eventuale nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale ».

Art. 48: « I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali, ad enti ospedalieri e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro

legale dazione in garanzia, eventualmente con delegazione, di tributi, cespiti, oppure altre entrate delegabili o cedibili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia sui contributi consorziali, pure delegabili o cedibili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati d'appalto o in deliberazioni adottate di volta in volta in conformità delle leggi vigenti e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49, 50 e 57, lettera g) in merito ai limiti di fido salvo deroga da richiedere all'organo di vigilanza ».

Art. 50: « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 53, secondo comma: « Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare dei crediti garantiti dalle ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Art. 57: « Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 11 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 6 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 34 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne il punto di cui alla lettera *d*). Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le operazioni con scadenza oltre il breve termine effettuabili ai sensi di leggi speciali in deroga a norme di statuto il cui ammontare complessivo andrà contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*) secondo la specie delle garanzie che assistono le operazioni stesse ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9041)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

Erogazione di un aiuto comunitario per i bachi da seta allevati nella campagna 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972 e n. 1100/72 del 30 maggio 1972, del Consiglio, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee, rispettivamente n. L 106 del 5 maggio 1972 e n. L 125 del 31 maggio 1972, concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta e l'importo di detto aiuto per la campagna di allevamento 1972-73;

Visto il regolamento n. 1045/72 del 18 maggio 1972, della commissione della CEE, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 118 del 20 maggio 1972 con il quale vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella campagna 1972-73;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in attesa del perfezionamento degli atti concernenti l'affidamento alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e della legge 31 marzo 1971, n. 144, dei compiti derivanti dall'applicazione del previsto aiuto comunitario per i bachi da seta, di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del regime di aiuti per gli allevamenti di bachi da seta, istituito dal Consiglio delle Comunità europee con il regolamento n. 845/72 del 24 aprile 1972, citato nelle premesse, i bachicoltori interessati, per beneficiare di tale aiuto sono tenuti a presentare non oltre il 31 dicembre 1972, per la campagna di allevamento 1972-73, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, in sua vece, l'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda con l'indicazione:

a) del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente;

b) del numero di telaini di seme bachi messi in allevamento, nonchè della data o delle date di ritiro dei medesimi tramite l'organismo di cui alla lettera *a*) del successivo art. 2;

c) della quantità di bozzoli ottenuta da detti allevamenti di bachi da seta, nonchè della data o delle date di consegna dei medesimi ad uno degli organismi di cui alla lettera *d*) del successivo art. 2;

d) del luogo o dei luoghi di deposito dei bozzoli prodotti, ovvero, se questi sono già stati venduti e consegnati, del cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

Art. 2.

L'ammontare dell'aiuto comunitario per telaino di seme bachi da 20.000 uova utili è fissato, per la campagna di allevamento 1972-73, nella misura di 30 unità di conto, pari a lire italiane 18.750.

La erogazione del suddetto aiuto è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che i telaini di seme bachi siano stati ritirati tramite l'Associazione nazionale bachicoltori e che tale circostanza possa essere comprovata da apposito attestato, rilasciato dalla predetta associazione al più tardi 25 giorni dopo l'uscita dei telaini stessi;

b) che i bachi da seta siano stati allevati nel territorio della Repubblica;

c) che i bachi in questione abbiano dato luogo ad una produzione per telaino di almeno 25 kg. di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura;

d) che il prodotto ottenuto sia stato consegnato ad uno dei seguenti organismi e che tale circostanza possa essere comprovata da apposito attestato, rilasciato dagli stessi organismi al più tardi 25 giorni dopo la consegna:

Per bozzoli da filanda:

Associazione provinciale produttori bozzoli di Treviso;

Associazione produttori bozzoli della provincia di Brescia;

Federazione italiana dei consorzi agrari Roma;

Essiccatoio cooperativo bozzoli Società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli Società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli Società cooperativa con sede in Udine;

Essiccatoio cooperativo bozzoli Società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli Società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

Società adriatica marchigiana Centro bachicolo di Osimo (Ancona);

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro Podere demaniale di Schinnj Vibo Valentia (Catanzaro).

Per i bozzoli da riproduzione:

Centro genetico ed ecologico del baco da seta di San Giacomo di Veglia della società Ceppi da riproduzione di Vittorio Veneto (Treviso);

Stabilimenti bacologici riuniti Costantini, Collalto & C. Soc. a r. l. con sede in Vittorio Veneto (Treviso).

Art. 3.

L'Associazione nazionale bachicoltori, con sede in Treviso, è incaricata di provvedere, per conto dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, agli adempimenti di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio e all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1045/72 della commissione, citati nelle premesse.

Art. 4.

Una distinta delle domande di aiuto dev'essere trasmessa mensilmente, a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'Associazione nazionale bachicoltori, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

L'Associazione nazionale bachicoltori è altresì tenuta a trasmettere allo stesso Ministero e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A.:

una distinta degli attestati rilasciati agli allevatori interessati, relativi ai ritiri di telaini di seme bachi;

una distinta degli attestati rilasciati dagli organismi di cui al precedente art. 2, lettera d) ai predetti allevatori, relativi alle consegne di bozzoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

(9109)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1972.

Integrazione del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona » e 8 dicembre 1971, n. 1415, con il quale è stato approvato il nuovo statuto;

Visto il proprio decreto 23 agosto 1971, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente su richiamato;

Considerato che l'art. 7 del nuovo statuto, approvato successivamente al suddetto decreto ministeriale 23 agosto 1971, attribuisce la rappresentanza anche al Ministero delle partecipazioni statali nel consiglio generale dell'ente, per cui occorre procedere all'integrazione del consiglio stesso con la nomina del rappresentante del Ministero predetto;

Vista la lettera n. 0686 del 30 maggio 1972, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Giuseppe Massi;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Massi è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1972

Il Ministro: FERRI

(9084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale di Teramo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 31 marzo 1972, n. 2018, è stato approvato il piano regolatore generale di Teramo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9163)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Alessandria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 1480, in data 24 giugno 1972, sono state approvate le modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Alessandria.

(9164)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 1592, in data 24 giugno 1972, sono approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 16 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia.

(9165)

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1944, in data 24 giugno 1972, sono state approvate le modifiche agli articoli 4, 6 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

(9166)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione, in via di sanatoria, all'acquisto di immobili da parte dell'Associazione nazionale bieticoltori

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1972, registro n. 14, Agricoltura e foreste, foglio n. 289, l'Associazione nazionale bieticoltori, con sede in Roma, è autorizzata, in via di sanatoria, ad acquistare gli immobili specificati nel decreto stesso e i cui atti di acquisto vennero stipulati nel periodo dal 6 giugno 1940 al 10 aprile 1969.

(9125)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1972, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 352, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Zilli Silvana avverso il provvedimento in data 8 aprile 1966, n. 6286 del Ministero della pubblica istruzione in materia di assegnazione di sede.

(9131)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1972, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 358, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 14 giugno 1971 dalla signora Renata Mattarelli Manfredini, residente a Vigarano Mainarda (Ferrara), via G. Marconi n. 33, avverso e per l'annullamento dei seguenti provvedimenti dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI); *a*) deliberazione n. 504 del 19 gennaio 1971, con la quale il consiglio di amministrazione l'ha esclusa dal concorso per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo amministrativo; *b*) deliberazione n. 30/71 del 17 e 18 febbraio 1971, con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato la graduatoria del ricorso suddetto.

(9126)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1972, registro n. 3, Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 360, è stato respinto il ricorso straordinario proposto l'11 maggio 1967 dal sig. Mario Simeone, residente a Napoli, via del Parco Margherita n. 65, avverso e per l'annullamento del provvedimento disciplinare del 16 novembre 1966, con il quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) disponeva la sospensione del ricorrente dal servizio e dallo stipendio per giorni 7.

(9130)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1972, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 357, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 23 giugno 1971 dalla signora Marcella Soldi Caporilli, residente a Roma, via Collazia n. 4, avverso e per l'annullamento dei seguenti provvedimenti dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI):

a) deliberazione n. 504 del 19 gennaio 1971, con il quale il consiglio di amministrazione l'ha esclusa dal concorso per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo amministrativo;

b) deliberazione n. 30/71 del 17 e 18 febbraio 1971, con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato la graduatoria del concorso suddetto.

(9128)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1972, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 365, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 23 giugno 1971 dal sig. Clivio Tabucchi, residente a Roma, via Arturo Graf n. 41 per ottenere: 1) l'annullamento del provvedimento del 1° marzo 1971, n. 1874, con il quale l'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI) ha attribuito al ricorrente una qualifica inferiore a quella maturata ed acquisita per effetto dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482; 2) la conseguente applicazione della citata legge n. 482 per l'ammissione in ruolo dalla data di assunzione; 3) l'applicazione dell'art. 31 del regolamento organico dell'INAPLI.

(9127)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1972, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 359, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 17 aprile 1969 dal sig. Domenico Simeone, residente a Napoli, via S. Giacomo dei Caprai n. 139, avverso e per l'annullamento della nota di qualifica di « buono », che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (INAPLI) aveva attribuito al ricorrente per l'anno 1965.

(9129)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi degli alimenti composti a base di cereali per gli animali della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. » previsti all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE, a norma del regolamento (CEE) n. 885/72.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecole, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,437
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	1,091
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,964
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	2,619
	- - superiore al 65 %	3,274

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1. Nel caso in cui tale prodotto ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, un ammontare uguale a tale aiuto è percepito conformemente a tale regolamento (circolare ministeriale prot. n. 4347/Div. XIII del 27 maggio 1971 e successive).

(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-G) della tariffa doganale.

(8449)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di materiale plastico dell'acqua minerale naturale « S. Michele » in comune di Vaie.

Con decreto ministeriale n. 1297 del 5 luglio 1972 la S.a.s. Fonti S. Michele Aminvals di M. e P. Pensa e C., con sede in Vaie, provincia di Torino, strada Nazionale, 25, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Michele », di cui al decreto ministeriale n. 1026 del 30 maggio 1969, anche in recipienti di materiale plastico, cloruro di polivinile atossico Benvic Peb 610, della capacità di 1500, 1000 e 500 ml.

Tali contenitori saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti di vetro rispettivamente da un litro e da mezzo litro, con il citato decreto ministeriale n. 1026 e sulle quali dovrà risultare identificabile il giorno d'imbottigliamento dell'acqua minerale.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con capsula a strappo e sottotappo di sughero politenato.

L'autorizzazione all'uso dei predetti recipienti di materiale plastico è rilasciata per un periodo sperimentale di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, durante i quali l'Istituto superiore di sanità attuerà controlli su campioni prelevati dal commercio e campioni conservati presso l'Istituto stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà riesaminata alla scadenza dei 12 mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

I contenitori dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità che dovrà essere approvato caso per caso.

La fabbricazione dei contenitori di materiale plastico, cloruro di polivinile atossico, ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale nazionale « S. Michele » dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

(9124)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1972, il comune di Santa Ninfa (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.062.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9187)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avvisi di rettifica

Alla pagina 23 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1972 portante « Conferimento di onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana », tra le persone insignite dell'onorificenza di cavaliere con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, dove è scritto: « *Argagni* Aurelio » leggasi: « *Arcagni* Aurelio ».

(9122)

Alla pag. 8 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1972 portante « Conferimento di onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana », tra le persone insignite dell'onorificenza di cavaliere con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, dove è scritto: « Graps Francesco *Paolo* » leggasi: « Graps Francesco *di Paola* ».

(9123)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a ventidue posti di vice revisore in prova.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 571/P del 28 giugno 1972, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a ventidue posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 181/P del 3 marzo 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 14 aprile 1971.

(9097)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a sessanta posti di vice revisore in prova.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 570/P del 28 giugno 1972, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 166/P del 25 febbraio 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 24 marzo 1971.

(9098)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concessione di assegni supplementari di borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (FAB);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 25 borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, concernente l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero ai vincitori del precitato concorso;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1972, con il quale il dottor Vittorio Locchi assegnatario di borsa di pratica commerciale per il Pakistan orientale a seguito dei noti eventi bellici in quella regione, veniva autorizzato a compiere la pratica commerciale negli Stati Uniti d'America (Georgia);

Vista l'istanza avanzata dal dott. Locchi con la quale il predetto, invocando l'art. 18 del decreto ministeriale 18 febbraio 1969 sopra citato, ha richiesto la concessione di un assegno supplementare della borsa di L. 4.200.000 annue in quanto l'ammontare della stessa risulta inadeguata alle effettive esigenze locali;

Vista l'attestazione di convalida della precitata istanza da parte della nostra rappresentanza consolare di Atlanta (U.S.A.);

Ritenuta l'opportunità di dare accoglimento alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare della borsa concessa al dott. Vittorio Locchi, per gli Stati Uniti d'America (Georgia) di L. 4.200.000 nette viene elevata a L. 5.640.000 nette annue pagabili in rate mensili posticipate, con decorrenza dal 29 marzo 1972, data di presentazione dello stesso alla rappresentanza consolare italiana di Atlanta (U.S.A.).

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(9100)

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942 modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1953, n. 280 relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (FAB);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 13 ottobre 1969, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto del 30 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, concernente l'assegnazione di borse di pratica commerciale, ai vincitori del precitato concorso;

Viste le istanze avanzate dai borsisti dott. Picco Giovanni, assegnatario di una borsa per l'Australia (Perth), e del dott. Carbone Vito, assegnatario di una borsa per gli Stati Uniti d'America (Stato di Washington), con le quali i predetti invocando l'art. 18 del decreto ministeriale 18 febbraio 1969 hanno chiesto la concessione di un assegno supplementare della borsa di lire 4.200.000 annue in quanto l'ammontare della stessa risulta inadeguato alle effettive esigenze locali;

Viste le attestazioni di convalida delle precitate istanze da parte delle rappresentanze consolari italiane territorialmente competenti;

Ritenuta l'opportunità di dare accoglimento alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare della borsa assegnata al dott. Giovanni Picco per l'Australia (Perth) di L. 4.200.000 nette viene elevata a lire 5.880.000 nette annue pagabili in rate mensili posticipate, con decorrenza dal 29 marzo 1972, data di presentazione del dottor Picco alla rappresentanza consolare italiana di Perth (Australia).

Art. 2.

L'ammontare della borsa concessa al dott. Vito Carbone per gli Stati Uniti d'America (Stato di Washington) di lire 4.200.000 nette viene elevata a L. 5.640.000 nette annue pagabili in rate mensili posticipate, con decorrenza dal 28 marzo 1972, data di presentazione dello stesso alla rappresentanza consolare italiana di Seattle.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(9099)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni della legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1971, concernente nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 4 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 396, con il quale la dotazione organica delle qualifiche di ispettore superiore e ispettore del ruolo tecnico superiore forestale carriera direttiva è ridotta da 561 a 560 posti, per effetto del passaggio di un dipendente alla regione Friuli Venezia-Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Considerati i posti da riservare al passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nella lettera *b*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè della Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 della stessa legge;

5) a 40 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488);

6) a 55 anni:

a) per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per mutilati e invalidi civili, per gli invalidi per servizio, per mutilati e invalidi del lavoro. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli cantemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 10 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati di università e di istituti di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) e quelli previsti per coloro che sono stati colpiti dalle abrogate leggi razziali e per gli assistenti universitari di cui ai due commi precedenti, sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde da ogni limite di età nei confronti:

a) degli impiegati civili dei ruoli ordinari ed eventuali ruoli aggiunti dello Stato, degli operai permanenti dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e contemporaneamente non reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Servizio I Divisione II 00187 Roma, via G. Carducci n. 5, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto all'elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato; la firma del medesimo deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Le firme apposte da pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma nei giorni 17 e 18 novembre 1972 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati, ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi alle ore 8 (otto) dei giorni e nella sede specificati muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'amministrazione o da un collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale per l'economia montana e per le foreste Servizio I Divisione II, via G. Carducci, n. 5, 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta), i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite di età.

In particolare:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono, la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione. Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) i mutilati ed invalidi civili nonchè per lavoro presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539; legge 14 ottobre 1966, n. 851);

d) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate, la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L 500, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso (per combattenti ed assimilati dell'ultima guerra il documento recherà data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare in originale o copia autenticata;

e) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 500 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

f) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

g) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, un certificato in bollo da L. 500, rilasciato

dal sindaco del comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) gli orfani di caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

l) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni;

m) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, devono produrre una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza; in carta da bollo da L. 500; per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra; devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 500 dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole e i capi famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 500, rilasciata dalla competente autorità;

z) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato, un certificato in tal senso rilasciato su carta da bollo da L. 500 dall'amministrazione di dipendenza.

Ogni altra qualità che a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di detti documenti decorre dalla data di avvenuto ricevimento dell'invito a presentarli, che sarà trasmesso in duplice copia; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una copia, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con proprio decreto approva la graduatoria di merito dei concorrenti risultanti idonei nelle prove d'esame e valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore degli aventi diritto, nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione in carriera.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale per l'economia montana e per le foreste Servizio I Divisione II Roma, via G. Carducci, n. 5, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice copia: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle due copie, dopo avervi opposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentita la presentazione del certificato diploma contenente la annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio matricolare, in bollo da L. 500, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano già stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria, presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o degli eventuali ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 500; ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e la buona condotta.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copia di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. Detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultassero conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 11.

L'amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie o in ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1972
Registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 178

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) Ecologia, selvicoltura generale e selvicoltura speciale;
2) Sistemazione e rimboschimento di terreni montani;
3) Economia ed estimo forestale;
4) Costruzioni rurali e stradali. Segherie e teleferiche;
5) Alpicoltura;
6) Legislazione forestale e montana.

Le due prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale su tutto il programma.

Roma, addì 25 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

Schema esemplificativo della domanda
da invarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Direzione generale per l'economia montana
e per le foreste Servizio I Divisione II
Via Carducci n. 5 00187 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia) il (1) e residente in (provincia) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esame a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università degli studi di in data ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4)

f) eventuali servizi resi presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

addì

(Firma)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5)

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo dell'età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dall'ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri;

da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso di essere in possesso del libretto ferroviario n. rilasciato il ;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, o dal funzionario delegato a ricevere la documentazione; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9050)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Napoli, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 luglio 1970, n. 19311, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Napoli, nel pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724.

(9193)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 luglio 1970, n. 19112, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, nel pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724.

(9195)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Ancona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 ottobre 1970, n. 22851, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Ancona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi cinquecento posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17724.

(9197)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1970, n. 20887, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, nel pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17725.

(9194)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1970, n. 20886, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, nel pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi novecento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17725.

(9196)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1971, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1971, registro n. 43 Difesa, foglio n. 236;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1971, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1971, registro n. 51 Difesa, foglio n. 275;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Parisi Luciano	punti	477,00
2. Frazzini Orazio	»	469,00
3. Soldani Aldo	»	447,00
4. Salvi Carlo	»	412,00
5. Cocola Augusto	»	411,00
6. Molinari Lucio	»	410,00
7. Trippa Giuseppe	»	401,00
8. Candrilli Francesco, 11 febbraio 1944	»	397,50
9. Matarazzi Catello, 6 maggio 1947	»	397,50
10. Spagnuolo Claudio	»	393,00
11. Triggiani Nicola	»	392,00
12. De Stefani Giorgio	»	387,00
13. Canerotti Emilio Corrado	»	380,00
14. Susinno Filippo	»	367,00
15. Bozza Giovanni	»	364,50
16. Criscuoli Michele, 8 dicembre 1945	»	359,00
17. De Marzo Nicola, 19 marzo 1948	»	359,00
18. Melpignano Ottavio	»	355,25
19. Landolfi Francesco	»	353,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1972
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 343

(9171)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1972, registro n. 1, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cento-

dieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1972, registro n. 4, foglio n. 52, con il quale sono state integrate le norme dell'art. 10 del precitato decreto ministeriale 11 dicembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1972, in corso di registrazione, con il quale è stato modificato l'art. 5 dello stesso decreto ministeriale 11 dicembre 1971;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La commissione del concorso, per esami, a centodieci posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1971, è costituita come appresso:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Galateria prof. Luigi, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Roma;

Petino prof. Placido, incaricato di diritto del lavoro nell'Università di Catania;

Livrea dott. Costante, ispettore generale;

Del Sordo dott. Attilio, direttore di divisione.

Segretario:

Quattrocchi dott. Geremia, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul cap. 1057 anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 279

(9172)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3552/1.18.5 del 29 marzo 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a ventuno posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Caserta al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 5266/1.20 del 24 marzo 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata da detta commissione ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto regolare l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 226;

Vista la circolare n. 1 in data 29 marzo 1972 della regione Campania;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Natale Antonia	punti	68,122	su 120
2. Ghiardi Luisa	»	66,450	»
3. Iodice Giuseppa	»	66,249	»
4. Liquori Maria	»	66,043	»
5. Mastroianni Giuseppina	punti	64,381	su 120
6. Morgillo Anna	»	63,555	»
7. Mormile M. Rosaria	»	61,993	»
8. Cinquegrana Giuseppa	»	61,250	»
9. Razza Luisa	»	60,862	»
10. Crisci Teresa	»	60,500	»
11. Di Meo Giuseppa	»	60,350	»
12. Coppola Antonia	»	60,103	»
13. Liotti Geraldina	»	59,437	»
14. Preziosi Natalina	»	59,393	»
15. Izzo M. Assunta	»	58,672	»
16. Cascone Iolanda	»	58,031	»
17. Sferragatta Bruna	»	56,000	»
18. Salvato Leontina	»	55,437	»
19. Matarazzo Anna	»	54,475	»
20. Persico Costanza	»	53,000	»
21. Russo Carmela	»	52,965	»
22. Buononato Laura	»	48,875	»
23. Di Silvestro Anna	»	48,550	»
24. Micco Rachele	»	46,650	»
25. Bizzarro Maria	»	45,500	»
26. Santacroce Rosolina	»	45,000	»
27. Tullio Anna	»	44,431	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta, nel Bollettino della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 21 giugno 1972

Il medico provinciale: CAIOLA

(9054)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 33318 del 16 dicembre 1971 col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968, bandito con decreto numero 15431 del 31 maggio 1969;

Constatato che, a seguito di mancata accettazione del candidato vincitore della condotta medica del comune di Napoli, sezione Poggioreale, occorre provvedere ad altra designazione;

Viste le domande di partecipazione dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Visto che il dott. Caruso Teodoro è in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Decreta:

Il dott. Caruso Teodoro è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Napoli, sezione Poggioreale, a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legale di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 1° luglio 1972

Il medico provinciale: MORANTE

(9142)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.